COGEME SPA ENTRATA - Protocollo: 0006007 del 22/07/2024



EY S.p.A. Via Rodolfo Vantini, 38 25126 Brescia Tel: +39 030 2896111 | +39 030 226326

Relazione della società di revisione indipendente sui conti annuali separati sulla base delle disposizioni della Direttiva sulla separazione contabile del 9 settembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e per le finalità dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Al Consiglio di Amministrazione di Cogeme S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati conti annuali separati (i "Conti Annuali Separati) di Cogeme S.p.A. (la "Società") per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, predisposti sulla base delle disposizioni della Direttiva sulla separazione contabile del 9 settembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito la "Direttiva") e per le finalità di cui all'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. I Conti Annuali Separati sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni di cui alla Direttiva, come illustrate nella nota di commento.

A nostro giudizio, i Conti Annuali Separati della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, sono stati redatti, in tutti gli aspetti significativi, in conformità alle disposizioni di cui alla Direttiva come illustrate nella nota di commento.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Conti Annuali Separati* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza dell'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile dei Conti Annuali Separati. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva che descrivono i criteri di redazione, come illustrate nella nota di commento. I Conti Annuali Separati sono stati redatti per le finalità previste dalla Direttiva e dell'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Di conseguenza i Conti Annuali Separati possono non essere adatti per altri scopi. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

A member firm of Ernst & Young Global Limited



Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per i Conti Annuali Separati

Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Conti Annuali Separati in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di Conti Annuali Separati che non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione dei Conti Annuali Separati, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione dei Conti Annuali Separati a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile dei Conti Annuali Separati

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che i Conti Annuali Separati nel loro complesso non contengano errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base dei Conti Annuali Separati.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nei Conti Annuali Separati, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della nostra relazione di revisione sul bilancio d'esercizio, senza considerare eventuali fatti intervenuti successivamente a tale data. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento.



Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Altri aspetti - Principali procedure di verifica svolte

Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, lo svolgimento della revisione contabile ha comportato, tra l'altro, l'ottenimento di sufficienti e appropriati elementi probativi in merito:

- alla corrispondenza dei principi contabili adottati nella redazione dei conti annuali separati con quelli adottati nel bilancio aziendale;
- alla quadratura dei saldi delle voci patrimoniali ed economiche dei conti annuali separati con quelli risultanti dal bilancio aziendale;
- al rispetto dei principi di separazione contabile delle attività e del divieto di trasferimenti incrociati tra attività e tra comparti, con riferimento alla valorizzazione delle transazioni all'interno dello stesso soggetto giuridico e all'interno del gruppo societario;
- alla correttezza delle procedure gestionali volte alla costruzione dei driver e alla attendibilità dei dati fisici di supporto;
- al rispetto da parte della Società dell'obbligo di cui all'articolo 12 della Direttiva.

Brescia, 22 luglio 2024

FYSnA

'Andrea Barchi (Revisore Legale)